

SETTORE TERRITORIO  
SERVIZIO SUAP

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 2834 / 2020**

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONI ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO  
RILASCIATE PER L'EMERGENZA COVID-19 - PROROGA AL  
31/12/2020**

**IL DIRIGENTE**

Visto il D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale" e successive modifiche e integrazioni;

Visti i vigenti Regolamenti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa o canone approvati dai Comuni aderenti all'Unione della Romagna Faentina;

Considerata l'esigenza di favorire il distanziamento sociale nell'erogazione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande;

Visto il D.L. 19/5/2020 n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 181 "Sostegno delle imprese di pubblico esercizio", che recita:

*"1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 dicembre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

*.....omissis.....*

2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

.....omissis.....”

Considerato che il termine temporale del 31/12/2020 previsto all'art. 181 sopra riportato è il risultato di una modifica apportata all'originario D.L. 19/05/2020, n. 34 dall'art. 109 del D.L. 14/08/2020 n. 104 e che inizialmente il termine previsto era il 31/10/2020;

Considerato che nella scorsa primavera molti pubblici esercizi di somministrazione sono stati autorizzati ad occupare l'area esterna fino al 31/10/2020 e che ora si impone l'esigenza di far chiarezza in ordine alla validità del periodo concesso;

Considerato che analogamente ai pubblici esercizi di somministrazione anche talune attività commerciali ed artigianali sono state autorizzate a fronte dell'emergenza Covid-19 ad occupare l'area esterna fino al 31/10/2020;

Ritenuto necessario, per evidenti fini di semplificazione e snellimento burocratico, procedere d'ufficio alla proroga al 31/12/2020 di tutte le occupazioni di suolo pubblico rilasciate alle attività di pubblico esercizio ai sensi dell'art. 181 del D.L. 19/05/2020 n. 34, inizialmente autorizzate con termine temporale di validità al 31/10/2020, stante la modifica normativa introdotta all'art. 181 sopra citato, in modo da evitare domande di proroga da parte delle imprese interessate e il rilascio delle conseguenti autorizzazioni;

Ritenuto altresì necessario, per le medesime motivazioni sopra citate, prorogare d'ufficio al 31/12/2020 la validità di tutte le autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico rilasciate per l'emergenza Covid-19 alle attività commerciali ed artigianali;

Visto lo Statuto dell'Unione della Romagna Faentina a cui aderiscono i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo;

Visto l'atto Rep. N. 275 con il quale i Comuni sopra indicati hanno conferito all'Unione della Romagna Faentina lo Sportello unico per le attività produttive;

Tenuto conto che in base alle disposizioni normative e organizzative vigenti il SUAP dell'URF è l'ufficio titolare della competenza sul procedimento in oggetto;

Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.) approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare:

- art. 107 che disciplina le funzioni e le responsabilità dei dirigenti degli enti locali;
- art. 147-bis che prevede che il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione n. 28 del 20/12/2019 "Conferimento degli incarichi dirigenziali per l'anno 2020";

Visto che il Responsabile del procedimento e il Dirigente, rispettivamente con l'apposizione del visto di regolarità tecnica e con la sottoscrizione del presente atto, attestano l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento (assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della Legge n. 241 del 07.08.1990);

### **DETERMINA**

- 1) di prorogare d'ufficio al 31/12/2020 la validità di tutte le autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico rilasciate alle attività di pubblico esercizio ai sensi dell'art. 181 del D.L. 19/5/2020 n. 34;
- 2) di prorogare d'ufficio al 31/12/2020 la validità di tutte le autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico rilasciate per l'emergenza Covid-19 alle attività commerciali ed artigianali;
- 3) di dare atto che mantengono piena efficacia tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei singoli provvedimenti di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico;
- 4) di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sui siti internet delle Amministrazioni;
- 5) di trasmettere la presente ordinanza a:
  - Corpo Polizia Municipale dell'Unione della Romagna Faentina;
  - Associazioni dei commercianti maggiormente rappresentative;
  - Associazioni degli artigiani maggiormente rappresentative;
- 6) la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione da parte del dirigente del settore.

Lì, 04/11/2020

IL DIRIGENTE  
ANGELINI LUCIO  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



**VISTO DEL FUNZIONARIO**

Proposta n. 2020 / 6965  
del SETTORE TERRITORIO

OGGETTO: AUTORIZZAZIONI ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO RILASCIATE  
PER L'EMERGENZA COVID-19 - PROROGA AL 31/12/2020

Il Responsabile del Servizio

richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benchè la funzione sia stata conferita.

con l'apposizione del visto di regolarità attesta l'assenza di qualsiasi interesse finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento.)

Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto.

Lì, 04/11/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
COMPETENTE  
GENTILINI ALFIO  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)